



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Cagliari

Prot. n. 64/2026 I

N. 13 /26 O.S.

Cagliari, 8 maggio 2026

OGGETTO: Modalità di rilascio ai privati delle certificazioni ai sensi dell'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica

Vista la direttiva prot. n. 93/2024 in data 23 luglio 2024, con cui sono state dettate le regole in merito al rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p.;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di rilascio ai privati di tali certificazioni, a integrazione delle modalità già attualmente seguite di rilascio in presenza;

Richiamati:

- l'art. 148, comma 1, c.p.p., ai sensi del quale le comunicazioni e notificazioni degli atti sono eseguite con modalità telematiche idonee ad assicurare certezza dell'identità delle parti, integrità del documento e certezza temporale della trasmissione;

- la normativa in materia di documentazione e comunicazione digitale nella pubblica amministrazione, ed in particolare il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, nonché l'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

- l'art. 16 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, che disciplina le comunicazioni per via telematica dagli uffici giudiziari ai soggetti legittimati mediante posta elettronica certificata, stabilendo che la comunicazione si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna;

Considerato altresì che l'Ufficio opera nell'ambito delle prassi di progressiva digitalizzazione del procedimento penale, avvalendosi degli applicativi ministeriali (APP) e del Portale Deposito Atti Penali (PDP) per la gestione telematica delle istanze e dei flussi documentali;

Ritenuto che – anche in vista di eventuali ulteriori implementazioni del sistema – la trasmissione del certificato ex art. 335 c.p.p. mediante posta elettronica certificata, anche in coordinamento con l'utilizzo degli applicativi ministeriali e dei canali telematici istituzionali, costituisca modalità conforme al quadro normativo vigente, idonea a garantire certezza giuridica, tracciabilità e sicurezza della comunicazione, senza incidere sui limiti alla comunicabilità delle iscrizioni né sulle valutazioni riservate al pubblico ministero precedente;

Ritenuto che tale modalità risponda a esigenze di semplificazione, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa e che il rispetto della normativa in materia di domicilio digitale e l'allegazione all'istanza trasmessa per via telematica del documento personale del privato richiedente e del codice fiscale (necessario al fine della verifica circa l'inserimento del domicilio digitale nel relativo indice pubblico) costituiscano garanzia di identificazione del privato;

SI DISPONE


che il rilascio dei certificati ex art. 335 c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti di legge e nel rispetto della direttiva richiamata in premessa e delle disposizioni in materia di comunicazioni per via telematica, possa avvenire – previa richiesta corredata da copia di documento di identità e dall'indicazione del codice fiscale – anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata



al domicilio digitale del privato e degli altri soggetti legittimati richiedenti, cioè ai relativi indirizzi PEC inseriti, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.82/2005, nell'indice pubblico dei domicili digitali previsto dallo stesso decreto.

La presente disposizione ha applicazione immediata.

Si comunichi alle articolazioni amministrative interessate.



Il Procuratore della Repubblica
Rodolfo M. Sabelli